

# **STATUTO SOCIALE**

## **Art. 1 - Denominazione e Sede**

1. È costituita in Trieste, piazzale Europa 1, una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Universitario di Trieste”.

## **Art. 2 - Scopo**

1. L'Associazione è apolitica e non ha lo scopo di lucro: durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva in ambito dilettantistico, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica sportiva. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati, si impegna ad affiliarsi ad una o più Federazione Sportive Nazionali, alle discipline associate o ad enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I., conformandosi così alle norme e alle direttive del CONI ed a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione intende affiliarsi. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'ente di promozione e/o della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.
5. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.
6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare i loro rappresentanti con diritto a voto nelle assemblee federali.

## **Art. 3 - Durata**

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

## **Art. 4 - Domanda di ammissione**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono fare parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale.

5. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.

#### **Art. 5 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare: la sede sociale, le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da eventuale apposito regolamento.

#### **Art. 6 - Decadenza dei soci**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
  - a. Dimissioni volontarie
  - b. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
  - c. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

#### **Art. 7 - Organi**

1. Gli organi sociali sono:
  - a. L'Assemblea Generale dei Soci
  - b. Il Presidente
  - c. Il Consiglio Direttivo

#### **Art. 8 - Assemblea**

1. L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'Ordine del Giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

#### **Art. 9 - Diritto di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto al voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

#### **Art. 10 - Compiti dell'Assemblea**

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestualmente comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma o posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenuta all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessari, due scrutatori.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 11 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio a diritto ad un voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

#### **Art. 12 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, telegramma o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
  - a. Approvazione e modificazioni dello Statuto Sociale;
  - b. Atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
  - c. Scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea, da un minimo tre fino ad un massimo di ventuno eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente; volendo, può nominare anche due figure operative di supporto, quali il Segretario ed il Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito

della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Art. 14 - Dimissioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
  - a. curare il conseguimento dei fini statutari;
  - b. amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
  - c. redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
  - d. deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sulla eventuale espulsione;
  - e. provvedere alla compilazione dei regolamenti interni per l'uso delle attrezzature ed impianti della Associazione;
  - f. predisporre la relazione della gestione sociale da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
  - g. conferire incarichi specifici di controllo e di consulenza tecnica;
  - h. nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
  - i. applicare tutti i regolamenti del presente statuto;
  - j. impartire, tutte le disposizioni di carattere generale atte ad assicurare il miglior andamento dell'Associazione nei limiti dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
  - k. fissare la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci, da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Generale dei Soci, in sessione straordinaria, qualora lo reputi necessario o venga richiesta dai soci;
  - l. deliberare su ogni altro argomento di carattere generale previsto dalle vigenti norme e decidere, salvo successiva ratifica da parte dell'Assemblea su questioni che non fossero contemplate da nessuna norma sociale;
  - m. eleggere fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente ed, eventualmente, il Segretario ed il Tesoriere;
  - n. curare l'interesse dei soci e dell'Associazione nei confronti di altre società e pubblici poteri sia direttamente che tramite le varie federazioni;
  - o. affidare determinati incarichi ad uno o più soci determinandone i limiti;

- p. deliberare in merito all'adesione alle singole Federazioni Sportive.

### **Art. 16 - Il Presidente**

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

### **Art. 17 - Il Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Art. 18 - Il Segretario ed il Tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### **Art. 19 - Il Rendiconto**

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, almeno otto giorni prima della convocazione della Assemblea Generale dei soci, mediante affissione all'albo della Associazione ed eventuale pubblicazione su un sito Internet pubblico, oppure spedito assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha, all'ordine del giorno, l'approvazione.

### **Art. 20 - Anno Sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno.

### **Art. 21 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

### **Art. 22 - Sezioni**

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione attiva, per ogni disciplina esercitata, apposite sezioni ai fini di una migliore organizzazione interna. Le sezioni possono redigere regolamenti funzionali interni che devono essere sottoposti, per approvazione, al Consiglio Direttivo. Dette sezioni sono coordinate da un Responsabile di Sezione, nominato dal Consiglio Direttivo e non necessariamente membro dello stesso. Tutti i soci debbono afferire ad almeno una sezione sportiva. L'Associazione può altresì collaborare, per alcune discipline sportive, direttamente con altre società e associazioni sportive costituite per la promozione dell'attività in singoli sport.

### **Art. 23 - Clausola Compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Consiglio Arbitrale costituito secondo le norme ed i regolamenti delle Federazioni Sportive di appartenenza.

2. Tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni delle Federazioni di appartenenza, questo sarà costituito da 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli Arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede presso la Sede Sociale od in altro luogo, comunque entro i limiti territoriali del Comune in cui ha Sede l'Associazione ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportivi di riferimento.

#### **Art. 24 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci aventi diritto a voto, con esclusione di eventuali deleghe.
2. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'Autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere devoluto ai fini sportivi.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta per norma di legge.

#### **Art. 25 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti delle Federazioni Sportive cui l'Associazione aderirà ed in subordine le norme del Codice Civile.